

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA



Centro **U**nico **R**iabilitativo **A**ssistenziale **E**ducativo

# REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE



<b>APPROVAZIONE</b>	<b>REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE</b>	<b>REVISIONE 00</b>
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 dd. 28.02.2022		<b>Data della Revisione: 28.02.2022</b>
		<b>Causale della Revisione:</b>

## Sommario

PREMESSA .....	1
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Principi e criteri generali .....	2
CAPO II - ORGANISMI DI GOVERNO: NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO .....	2
Art. 3 - Il Consiglio di Amministrazione .....	2
Art. 4 - Il Presidente.....	3
Art. 5 - Atti del Presidente.....	3
Art. 6 - Compensi.....	4
Art. 7 - Il Direttore generale .....	4
Art. 8 - Atti del Direttore generale .....	5
Art. 9 - Trattamento economico .....	5
CAPO III - PROGRAMMAZIONE.....	6
Art. 10 - Funzioni di programmazione.....	6
Art. 11 - Atti fondamentali di programmazione Aziendale.....	6
Art. 12 - Piano programmatico aziendale .....	6
CAPO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	7
Art. 13 - Struttura organizzativa.....	7
Art. 14 - Organigramma e funzionigramma .....	7
Art. 15 - Articolazione funzionale.....	7
Art. 16 - Aree .....	8
Art. 17 - Unità operative.....	8
Art. 18 - Unità di progetto.....	8
CAPO V - FUNZIONI DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA.....	9
Art. 19 - Responsabili di Area, Unità Operativa e Unità di Progetto.....	9
Art. 20 - Pool e staff di direzione.....	9
Art. 21 - Responsabili di area .....	10
Art. 22 - Responsabili di unità operativa .....	11
Art. 23 - Responsabili di unità di progetto .....	11
CAPO VI - PERSONALE E RISORSE UMANE .....	12
Art. 24 - Personale e risorse umane.....	12
Art. 25 - Requisiti generali.....	12
Art. 26 - Discipline specifiche .....	12

CAPO VII - QUALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE .....	12
Art. 27 - Strumenti per la qualità .....	12
CAPO VIII - TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE .....	12
Art. 28 - Strumenti.....	12
CAPO IX - REVISIONE E CONTROLLO .....	13
Art. 29 - Compiti di revisione .....	13
Art. 30 - Controllo di gestione .....	13
CAPO X - VALUTAZIONE.....	13
Art. 31 - Strumenti.....	13
CAPO XI - RESPONSABILITA' .....	13
Art. 32 - Risarcimento del danno a terzi .....	13
Art. 33 - Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso spese .....	14
Art. 34 - Assicurazioni.....	15
Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI .....	15
Art. 35 - Entrata in vigore .....	15
Art. 36 - Norma transitoria.....	15

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 7 del 21 settembre 2005 «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona», decreto del Presidente della Regione, 13 aprile 2006, n. 3/L, “Approvazione del regolamento per il riordino delle I.P.A.B.”, decreto del Presidente della Regione, 13 aprile 2006, n. 4/L, “Approvazione del regolamento di contabilità.” così come modificato dal decreto del Presidente della Regione, 13 dicembre 2007, n. 12/L nonché decreto del Presidente della Regione, 17 ottobre 2006, n. 12/L, “Approvazione del regolamento di esecuzione della L.R. 21/09/2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione amministrativa e le modalità di governo e gestione dell'APSP, in conformità alle leggi, allo Statuto, ed alle norme dei contratti collettivi di lavoro.
2. È integrato da altre disposizioni organizzative e da altri regolamenti interni, relativi a problematiche specifiche previste dalle normative statali, regionali e provinciali, nonché da procedure aziendali operative e di dettaglio.
3. Ad esso è demandata la funzione di costituire l'organizzazione e disciplinare i principi di funzionamento aziendali, sia negli aspetti strutturali che negli aspetti dinamici, allo scopo di ottimizzare l'azione istituzionale aziendale in termini di efficienza, efficacia, produttività, economicità e flessibilità operativa.
4. Contiene la definizione delle competenze delle strutture organizzative ed il richiamo ai principi previsti dalle norme vigenti.
5. La concreta attuazione dell'organizzazione amministrativa si esplica tramite specifici atti adottati, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione (deliberazioni), dal Presidente (decreti), dal Direttore generale e dai Dirigenti (determinazioni).

### **Art. 2 - Principi e criteri generali**

1. L'organizzazione della struttura aziendale è fondata sui principi contenuti nello Statuto.
2. L'organizzazione all'interno dell'APSP si ispira ai seguenti criteri generali:
  - a) centralità dei beneficiari dei servizi;
  - b) personalizzazione, umanizzazione e qualità delle prestazioni;
  - c) piena valorizzazione delle risorse umane e professionali;
  - d) efficienza ed economicità;
  - e) efficacia e flessibilità gestionale;
  - f) distinzione tra funzioni e responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e attuazione;
  - g) individuazione chiara dei livelli di autonomia e responsabilità, con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate;
  - h) valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
  - i) orientamento al cliente ed al miglioramento continuo;
  - j) trasparenza e rendicontazione sociale;
  - k) coinvolgimento dei portatori di interesse e della comunità;
  - l) rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

## **CAPO II - ORGANISMI DI GOVERNO: NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

### **Art. 3 - Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
  - a) indirizzo e programmazione annuale e pluriennale dell'attività dell'APSP nell'ambito delle proprie competenze così come stabilite dalla vigente normativa regionale e dallo Statuto, formulando, attraverso l'adozione di piani programmatici, regolamenti e deliberazioni di indirizzo, direttive e criteri di massima ai quali la dirigenza aziendale

- dovrà attenersi nell'esercizio delle funzioni gestionali di propria competenza; tali direttive costituiscono altresì il quadro di riferimento per la verifica dei risultati della gestione;
- b) controllo della coerenza tra la missione, le attività e i risultati dell'APSP, svolgendo costantemente un'attività di monitoraggio e valutazione relativamente alla realizzazione dei programmi di sviluppo e funzionamento aziendali.
  - c) controllo delle attività e delle decisioni economiche e finanziarie, esercitando periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, l'attività di controllo come disciplinata dal regolamento di contabilità;
  - d) garanzia del rispetto delle norme legali e dei principi etici a cui si deve conformare l'agire aziendale.
2. Al fine di garantire al Consiglio di Amministrazione l'effettivo esercizio delle funzioni di controllo, monitoraggio e valutazione, ciascun Consigliere può autonomamente:
    - a) chiedere informazioni inerenti all'attività dell'APSP, direttamente al Direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003.
    - b) prendere visione di documenti di natura amministrativa, tecnica, contabile, nonché di richiedere al Direttore generale il rilascio in copia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003.
  3. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento.

#### **Art. 4 - Il Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'APSP e la rappresenta in giudizio.
2. Il Presidente esercita le funzioni di impulso e promozione delle strategie aziendali nell'ambito delle proprie competenze così come stabilite dalla vigente normativa regionale, dallo Statuto e dal presente regolamento. Presiede il Consiglio di Amministrazione e coordina e stimola la definizione e predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sottoscrive gli atti, la cui approvazione rientra nelle competenze istituzionali del Consiglio di Amministrazione, in particolare gli accordi programmatici e le convenzioni a carattere generale e pluriennale.
4. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento, o qualora egli abbia un particolare interesse in ordine alla deliberazione, dal Vicepresidente.

#### **Art. 5 - Atti del Presidente**

1. I provvedimenti del Presidente, su competenze proprie o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, vengono formalizzati mediante decreti.
2. Sono requisiti dei decreti la forma scritta, la firma del soggetto, la data, la numerazione progressiva.
3. I decreti vengono pubblicati con le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e diventano esecutivi il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, salvo quelli dichiarati immediatamente eseguibili.
4. I decreti sono redatti dal Direttore generale che esprime i pareri previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
5. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa il Consiglio di Amministrazione in merito ai

provvedimenti adottati.

#### **Art. 6 - Compensi**

1. Al Presidente ed ai Consiglieri dell'APSP spettano i compensi ed i rimborsi individuati con specifico atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione adottato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e le linee guida concordate con l'associazione di categoria.
2. Il Presidente ed i Consiglieri dell'APSP possono espressamente rinunciare ai compensi ed ai rimborsi di cui al precedente comma.

#### **Art. 7 - Il Direttore generale**

1. Il Direttore generale collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione, nei termini previsti, degli atti di programmazione e rendicontazione.
2. È responsabile e sovrintende alla gestione dell'APSP nell'ambito delle proprie competenze così come stabilite dalla vigente normativa regionale, dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza e garantendo l'unitarietà ed il coordinamento complessivo dell'azione amministrativa.
3. Provvede ad attuare gli obiettivi assegnati che devono essere comunque adeguati e congruenti con le risorse messe a disposizione in sede di formazione del budget, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. A tal fine, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Area e tutto il personale dell'APSP.
4. Il Direttore generale sviluppa ogni attività idonea al raggiungimento dei fini sopra esposti, ed in particolare:
  - a) traduce le linee di indirizzo espresse dagli organi politici in obiettivi, piani e programmi di attività e ne cura l'attuazione avvalendosi soprattutto dei Responsabili di Area;
  - b) promuove lo sviluppo dell'Azienda assicurando altresì ogni intervento di carattere organizzativo e gestionale necessario al fine di superare ostacoli alla funzionalità ed all'efficienza dell'APSP, ivi compresa l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali alle singole Aree,;
  - c) attiva strumenti di analisi tramite indicatori di programmazione operativa che permettano di monitorare adeguatamente gli stadi di avanzamento della gestione e delle attività e gli eventuali scostamenti;
  - d) è responsabile del budget e della gestione amministrativa e dei relativi sistemi di controllo e gestione;
  - e) è dotato di autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché capacità di impegnare l'Azienda verso l'esterno, ponendo in essere tutti gli atti necessari a tal fine;
  - f) esercita opera di promozione e supervisione dei progetti di rilevanza strategica per l'Azienda;
  - g) segue l'evoluzione del contesto ambientale ed istituzionale di riferimento al fine di assicurare il costante sviluppo dei servizi, innovando l'attività e comunque assicurando le condizioni di funzionamento dell'Azienda;
  - h) coordina e gestisce il personale e le risorse umane;
  - i) formula ed attua proposte relativamente all'organizzazione dell'Azienda secondo criteri di flessibilità, economicità e produttività;
  - j) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di area e ne coordina l'attività;
  - k) è responsabile del sistema di valutazione del personale;

- l) presiede il nucleo di valutazione per il personale con incarico dirigenziale;
  - m) cura le relazioni sindacali in qualità di delegazione trattante della parte pubblica;
  - n) delega con atto formale alcune competenze al personale subordinato, dotato di qualifica adeguata; in tal caso il Direttore generale mantiene la responsabilità relativa all'andamento complessivo del procedimento;
  - o) individua con atto formale le funzioni di responsabile del procedimento così come previsto dalle normative vigenti;
  - p) cura la corretta applicazione delle leggi in materia di tutela, igiene e sicurezza sul posto di lavoro, delle pari opportunità, della privacy, provvedendo alla nomina delle figure prescritte dalla suddetta normativa ove non rientrante nelle competenze del Consiglio di Amministrazione.
  - q) esprime parere tecnico-amministrativo, nonché contabile, in assenza o impedimento del Responsabile della ragioneria allo scopo individuato;
  - r) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
5. In caso di assenza od impedimento del Direttore, si applica quanto previsto dall'art. 9 comma 6 della L.R. 21 settembre 2005. n. 7 e ss.mm.

#### **Art. 8 - Atti del Direttore generale**

1. I provvedimenti amministrativi del Direttore generale vengono formalizzati mediante determinazioni.
2. Sono requisiti delle determinazioni la forma scritta, la firma del soggetto, la data, la numerazione progressiva, la registrazione su apposito repertorio tenuto dall'Ufficio Segreteria – U.R.P. che ne cura altresì la pubblicazione.
3. Le determinazioni vengono pubblicati con le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e diventano esecutive il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione, salvo quelle dichiarate immediatamente eseguibili.
4. Nell'adozione di atti di natura non autoritativa e di gestione del personale, il Direttore generale agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
5. Il Direttore nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, informa quest'ultimo sulle determinazioni adottate e sui principali atti di gestione e/o su problematiche di particolare rilevanza e complessità. In qualsiasi momento, in ogni caso, il Presidente e/o ciascun membro del Consiglio di Amministrazione possono chiedere al Direttore informazioni o spiegazioni circa i provvedimenti assunti da quest'ultimo.

#### **Art. 9 - Trattamento economico**

1. Il rapporto di lavoro tra l'APSP ed il Direttore generale viene disciplinato da un contratto di diritto privato, a tempo determinato, non superiore alla durata del mandato del Consiglio, ed è rinnovabile.
2. Il contratto di lavoro stipulato con il Direttore generale disciplina, oltre ai tradizionali istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro subordinato, anche il sistema premiante con riferimento ai risultati ottenuti.
3. Il trattamento economico da attribuirsi al Direttore generale viene definito assumendo quale riferimento il contratto collettivo provinciale di lavoro previsto per la dirigenza del comparto autonomie locali.

### **CAPO III - PROGRAMMAZIONE**

#### **Art. 10 - Funzioni di programmazione**

1. L'APSP imposta la propria gestione strategica ed operativa assumendo il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per progetti. Adotta, conseguentemente, strumenti, metodologie di lavoro e soluzioni organizzative e gestionali congruenti, mirando ad assicurare i migliori risultati ottimizzando i costi.
2. Le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione sono formulati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore generale produce e fornisce su richiesta del Consiglio di Amministrazione le informazioni di quadro e di dettaglio per consentire allo stesso una efficace ed efficiente definizione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'APSP. Al fine di produrre tali informazioni il Direttore generale adotta nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione, modalità di partecipazione dei portatori di interessi nei processi di programmazione.
3. I risultati delle azioni previste dalla programmazione sono sottoposti annualmente a valutazione. Ai fini della valutazione dei risultati sono presi in considerazione – in particolare – i criteri di efficienza, efficacia e qualità intendendosi:
  - a) per efficienza: la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
  - b) per efficacia: la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
  - c) per qualità: il rispetto di standard di servizio predeterminato dato dal rapporto fra servizio erogato e standard definito ed inoltre la capacità di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse determinata attraverso periodiche valutazioni della soddisfazione.
4. La realizzazione dei programmi, il perseguimento degli obiettivi e l'utilizzazione delle relative risorse sono sottoposte a verifica periodica nell'ambito dell'attività di controllo direzionale.

#### **Art. 11 - Atti fondamentali di programmazione Aziendale**

1. Costituiscono atti fondamentali di programmazione aziendale adottati dal Consiglio di Amministrazione:
  - a) il 'bilancio preventivo economico pluriennale di previsione', che comprende il 'piano programmatico aziendale';
  - b) il 'bilancio preventivo economico annuale' – 'budget'.

#### **Art. 12 - Piano programmatico aziendale**

1. La pianificazione dell'attività dell'APSP si realizza, nel rispetto degli indirizzi e principi di cui all'art. 2, attraverso la definizione di un 'piano programmatico aziendale'.
2. Il 'piano programmatico aziendale' è allegato al bilancio preventivo economico pluriennale di previsione, ha carattere generale e definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di efficacia che in termini di efficienza; illustra gli aspetti socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'azienda, precisandone le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie.
3. Esso prende in considerazione i seguenti elementi:
  - a) il quadro generale contenente l'analisi dei bisogni, delle risorse e delle opportunità di

- sviluppo dell'APSP;
- b) gli obiettivi generali e specifici di sviluppo e funzionamento dell'APSP;
  - c) azioni e soggetti interessati;
  - d) piano di finanziamento;
  - e) indicazioni programmatiche in materia di valorizzazione delle risorse umane;
  - f) indicazioni programmatiche in tema di miglioramento continuo e sviluppo della qualità.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma, aggiorna o rivede il piano programmatico;
  5. Per la redazione del piano programmatico aziendale il Direttore generale consulta nelle forme ritenute più idonee rispetto alle esigenze di funzionamento e sviluppo dell'APSP i 'responsabili di area', il personale e i 'responsabili di unità operativa' e attribuisce rilevanza anche alle esigenze dei residenti/utenti e dei lo famigliari.
  6. Il 'piano programmatico aziendale' costituisce il riferimento per l'assegnazione degli obiettivi ai 'responsabili di area' ed al personale ad essi assegnato.

#### **CAPO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

##### **Art. 13 - Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa risponde alle esigenze di funzionamento e sviluppo dell'APSP e si articola in considerazione delle attività istituzionali, della specificità degli obiettivi, della dotazione organica, del contesto territoriale in cui opera l'APSP.

##### **Art. 14 - Organigramma e funzionigramma**

1. L'APSP si dota di un proprio organigramma che definisce la struttura organizzativa dell'Azienda prevedendo la definizione di 'Aree', 'Unità Operative', 'Unità di progetto' ed evidenziandone le interdipendenze.
2. All'organigramma è associato un funzionigramma che descrive le funzioni assegnate alle unità organizzative di cui al comma 1.
3. La stesura dell'organigramma e del funzionigramma compete al Direttore generale in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione e alla disponibilità di personale e budget dell'APSP.

##### **Art. 15 - Articolazione funzionale**

1. L'organizzazione si articola nelle seguenti unità organizzative:
  - a) 'Aree', che assicurano l'esercizio di funzioni ed attività di carattere istituzionale;
  - b) 'Unità operative', che costituiscono l'articolazione operativa delle 'aree', a loro volta suddivisibili in servizi e/o uffici;
  - c) 'Unità di progetto' (gruppi di lavoro), connesse alla realizzazione di programmi di particolare rilevanza strategica.
2. Per ogni unità organizzativa può essere individuato un Responsabile/Coordinatore, che risponde al Direttore generale o ad un Responsabile di area di sua nomina.
3. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Devono pertanto essere assicurati la massima

collaborazione ed il continuo interscambio di comunicazioni e conoscenze tra le varie articolazioni dell'APSP.

#### **Art. 16 - Aree**

1. Le 'aree' rappresentano gli ambiti/settori organizzativi all'interno delle quali si svolgono un insieme di attività richiedenti unitarietà di progettazione, di programmazione, di organizzazione e di controllo gestionale e sono istituite in base a principi di funzionalità e utilità. Le funzioni ed i servizi ricondotti all'interno delle singole aree rispondono a principi di efficacia, qualità ed efficienza.
2. Le 'aree' possono essere distinte in due tipologie sostanziali:
  - a) 'aree' cd. 'esterne', che si identificano con gli ambiti di attività dell'APSP che generano la produzione di servizi diretti all'Utenza, caratterizzati da elementi distintivi (centri di attività finali);
  - b) 'aree' cd. 'interne', che si identificano con gli ambiti di attività dell'APSP 'trasversali', che riguardano l'esercizio di funzioni ed attività interne a supporto delle attività esterne (centri di costo intermedi).
3. Ad ogni 'area' può essere preposto un Responsabile nominato con atto del Direttore generale, cui affidare la realizzazione di obiettivi specifici, come di parte degli obiettivi previsti dal piano programmatico aziendale.

#### **Art. 17 - Unità operative**

1. Le 'unità operative' sono articolazioni funzionali interne alle 'aree', previste nell'organigramma aziendale in base ai principi di funzionalità, utilità e in coerenza con le risorse disponibili.
2. Ad ogni unità operativa può essere preposto un Responsabile nominato con atto del Direttore generale, cui affidare la realizzazione di obiettivi specifici, come di parte degli obiettivi previsti dal piano programmatico aziendale.

#### **Art. 18 - Unità di progetto**

1. Per l'attuazione ed il monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di particolare interesse e congruenti con le linee programmatiche di sviluppo Aziendali per l'APSP possono essere istituite strutture organizzative denominate 'unità di progetto'.
2. Le 'unità di progetto' sono istituite con atto formale del Direttore generale, il quale provvede alla nomina del coordinatore dell'unità. L'atto deve indicare:
  - a) i motivi che giustificano l'istituzione dell'unità;
  - b) gli obiettivi da perseguire;
  - c) il termine per il perseguimento degli obiettivi;
  - d) le risorse umane per quantità e competenze professionali da assegnare all'unità;
  - e) le eventuali risorse finanziarie attribuite all'unità;
  - f) le modalità di relazione al Direttore generale;
  - g) la figura responsabile.

## **CAPO V - FUNZIONI DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA**

### **Art. 19 - Responsabili di Area, Unità Operativa e Unità di Progetto**

1. Nel caso il Direttore generale abbia delegato la funzione, i 'responsabili' di area, delle unità operative e delle unità di progetto di cui ai successivi artt. 21, 22 e 23, rispondono insieme al Direttore generale del risultato dell'attività svolta dalle rispettive strutture, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad esse assegnate.
2. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione, diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'A.P.S.P. nel rispetto di quanto previsto dal CCPL.
3. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione annuale, nel primo caso in qualsiasi momento e nel secondo caso al termine della gestione annuale, possono comportare, previa controdeduzioni dell'interessato, la revoca dell'incarico di responsabilità. In tal caso l'interessato viene assegnato a funzioni diverse inerenti alla sua qualifica.
4. In ogni caso l'entità della responsabilità è sempre valutata in relazione alla qualifica posseduta.

### **Art. 20 - Pool e staff di direzione**

1. È costituito il 'pool di direzione', composto dal Direttore generale, dai Responsabili di Area e dai Responsabili delle Unità Operative. Se invitati possono partecipare alle riunioni del Pool altre figure professionali.
2. Il Pool di direzione è presieduto dal Direttore generale che lo convoca con periodicità fissa e/o secondo necessità e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
3. Il Pool di direzione è finalizzato al migliore esercizio delle funzioni di direzione, alla conoscenza dei programmi globali dell'APSP, ed all'approfondimento dei progetti e delle attività che presentano implicazioni generali.
4. Attraverso l'informazione, l'esame e l'assunzione di decisioni congiunte sulle questioni strategiche ed operative i componenti esercitano le funzioni direzionali che sono loro proprie e che si traducono nella gestione tecnica, economica e finanziaria dell'APSP.
5. Spettano al 'pool di direzione' funzioni propositive, consultive, organizzative ed istruttorie relativamente ai programmi aziendali.
6. Spetta inoltre al 'pool di direzione' formulare le proposte per la definizione della dotazione organica, dei piani di formazione del personale, del fabbisogno di personale e quindi del piano annuale delle assunzioni.
7. In seno al 'pool di direzione' viene individuato un segretario verbalizzante e per ogni seduta viene redatto un apposito verbale.
8. Il Direttore generale con periodicità fissa e/o secondo necessità può avvalersi dello strumento dello 'staff di direzione', formato dal Direttore generale e dal/i solo/i responsabile/i delle singole unità organizzative coinvolte, quale specifica misura operativa finalizzata a monitorare e stimolare l'attività di ogni singola unità organizzativa (area, unità operativa, unità di progetto).

### **Art. 21 - Responsabili di area**

1. La responsabilità e direzione di ciascuna area può essere affidata ad un Responsabile, nominato con atto del Direttore Generale. I 'responsabili di area' rispondono al Direttore generale del risultato dell'attività svolta dalle rispettive strutture, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
2. L'incarico di 'responsabile di area' può essere attribuito a personale dipendente dell'APSP, inquadrato in una categoria non inferiore alla categoria "C" livello evoluto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ovvero a personale inquadrato con qualifica di dirigente.
3. L'attribuzione degli incarichi di responsabilità delle 'aree' deve tener conto dei titoli di studio posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali dimostrate, nonché dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa per l'attuazione di specifici programmi o per il conseguimento di obiettivi e risultati predeterminati.
4. Gli incarichi di responsabilità di area hanno di norma durata pluriennale, comunque almeno annuale e sono rinnovabili. L'inosservanza delle direttive generali, o il risultato negativo della gestione annuale, possono comportare la revoca dell'incarico di responsabilità con provvedimento motivato e l'assegnazione dell'incarico ad altra figura professionalmente idonea.
5. Compete ai 'responsabili di area' lo svolgimento di tutte le attività gestionali relative all'area di competenza, al fine di garantire la piena coerenza dell'azione delle strutture da essi dipendenti, con gli obiettivi, i piani ed i programmi definiti dagli organi di governo.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno i 'responsabili di area' presentano al Direttore generale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente anche con riferimento agli obiettivi assegnati. Entro il 30 ottobre sono altresì tenuti a presentare al Direttore generale una proposta di sviluppo aziendale finalizzata all'aggiornamento del 'piano programmatico aziendale'.
7. I 'responsabili di area', in conformità a quanto stabilito dalla legge, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e gestionali del Direttore generale, godono di autonomia nell'organizzazione del servizio cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento del servizio, della gestione delle risorse economiche, umane e strumentali ad essi assegnate.
8. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione, diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'Azienda nel rispetto di quanto previsto dal CCPL.
9. I 'responsabili di area', nello svolgimento di tutti i compiti loro assegnati per il raggiungimento degli obiettivi e programmi, definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, hanno fra l'altro i seguenti poteri e competenze:
  - a) concorrono al procedimento di valutazione del personale ai fini dell'erogazione dei compensi accessori;
  - b) curano la mobilità del personale all'interno dell'area, sentiti il Direttore generale ed i responsabili delle unità operative interessate;
  - c) collaborano all'istruttoria dei procedimenti disciplinari, segnalando alla struttura competente le violazioni che ritengono suscettibili di sanzioni;
  - d) nell'ambito delle competenze assegnate, curano l'esecuzione dei provvedimenti degli organi aziendali divenute o dichiarate esecutive;

- e) concorrono nell'effettuazione del processo del controllo di gestione;
  - f) esercitano le attività delegate dal datore di lavoro per quanto concerne le competenze in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.
10. I 'responsabili di area' possono essere incaricati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e su proposta motivata del Direttore Generale, della presidenza delle Commissioni di gara e/o di concorso e della relativa responsabilità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

#### **Art. 22 - Responsabili di unità operativa**

1. La responsabilità e direzione di ciascuna unità operativa, può essere affidata ad un Responsabile, nominato con atto del Direttore generale.
2. Il 'responsabile dell'unità operativa' risponde operativamente al responsabile di area e al Direttore generale del risultato dell'attività svolta dall'unità operativa di competenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati. Egli ha il compito di gestire attività omogenee per scopo ed orientamento. Deve assicurare un loro indirizzo unitario in relazione ai fini comuni, consentendo all'APSP un'azione coordinata per la realizzazione di programmi e conseguimento di obiettivi che sottintendono politiche e finalità omogenee.
3. Al 'responsabile dell'unità operativa' compete:
  - a) partecipare attivamente, nell'area di appartenenza, alla realizzazione degli obiettivi e indirizzi programmati sviluppando proposte ed interventi atti a favorire una migliore impostazione dell'attività amministrativa e/o tecnica;
  - b) monitorare la realizzazione dei programmi e della gestione economica del servizio, verificando che l'allocazione delle risorse e la disponibilità delle stesse, anche in corso d'anno, siano costantemente coerenti con obiettivi e situazioni produttive;
  - c) curare l'istruttoria e l'elaborazione dei provvedimenti relativi alle attività del servizio, nonché a programmi, processi o progetti riguardanti il servizio;
  - d) compiere le attività di gestione del personale assegnato con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati, partecipando al procedimento di valutazione del personale;
  - e) assicurare il monitoraggio dei risultati e della qualità dei servizi, avvalendosi anche del sistema di controllo di gestione in collaborazione con il responsabile della propria area anche ai fini della definizione degli interventi di miglioramento.

#### **Art. 23 - Responsabili di unità di progetto**

1. La responsabilità e il coordinamento di ciascuna unità di progetto è affidata ad un Responsabile, nominato con atto del Direttore generale. Il 'responsabile dell'unità di progetto' risponde direttamente al Direttore generale. Egli ha il compito di coordinare le attività dell'unità di progetto per il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Il responsabile dell'unità di progetto provvede a:
  - a) coordinare le attività;
  - b) fissare i calendari e gestire l'organizzazione dei lavori
  - c) monitorare lo svolgimento dei programmi;
  - d) assicurare il perseguimento degli obiettivi e garantire la qualità dei risultati.

## **CAPO VI - PERSONALE E RISORSE UMANE**

### **Art. 24 - Personale e risorse umane**

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Azienda si avvale in via prioritaria di personale dipendente. Possono altresì concorrere alla realizzazione delle finalità dell'Azienda le seguenti figure:
  - a) collaboratori esterni
  - b) consulenti
  - c) volontari
  - d) volontari di servizio civile
  - e) tirocinanti
  - f) assistenti privati
  - g) altre figure che possono essere utili ai suddetti scopi.

### **Art. 25 - Requisiti generali**

1. Tutte le figure che concorrono alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'APSP devono attenersi alle norme previste dalla legge sulla privacy oltre che all'obbligo della riconoscibilità.
2. Compito della direzione è di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle diverse figure ai fini dell'unitarietà della presa in carico e della qualità delle prestazioni.

### **Art. 26 - Discipline specifiche**

1. Ruolo, funzioni e modalità di gestione del personale dipendente sono previsti nel regolamento del personale. Le ulteriori figure possono essere disciplinate da regolamenti appositi in relazione ad obiettivi e esigenze funzionali dell'APSP.

## **CAPO VII - QUALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 27 - Strumenti per la qualità**

1. L'Azienda adotta gli strumenti che ritiene più idonei per perseguire la qualità della propria struttura organizzativa al fine di garantire con la stessa l'ottimale perseguimento dei principi e dei criteri generali indicati nel presente regolamento.

## **CAPO VIII - TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE**

### **Art. 28 - Strumenti**

1. Le attività dell'APSP si uniformano ai principi di trasparenza e responsabilità sociale. L'APSP adotta in coerenza con le proprie finalità e possibilità, azioni e strumenti adeguati a favorire la trasparenza e la responsabilità sociale dell'ente.

## **CAPO IX - REVISIONE E CONTROLLO**

### **Art. 29 - Compiti di revisione**

1. I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione, come disciplinato dal Regolamento Regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 4/L del 13 aprile 2006 e successive modificazioni e dal Regolamento di contabilità aziendale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'APSP e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione accompagnatoria.
2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compresi il controllo di gestione.

### **Art. 30 - Controllo di gestione**

1. In coerenza con le disposizioni legislative e statutarie in materia, l'Azienda si avvale di un sistema di controllo di gestione finalizzato:
  - a) alla verifica delle scelte di programmazione e delle azioni conseguenti, attraverso il costante monitoraggio del rapporto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati;
  - b) al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa con riferimento all'intera struttura dell'Azienda ed alle singole Aree organizzative anche con tempestivi interventi di correzione, con riferimento al rapporto costo-risultati.
2. I risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti per centri di responsabilità, di costo e/o per prestazioni, sono resi pubblici annualmente mediante pubblicazione all'albo dell'Azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.

## **CAPO X - VALUTAZIONE**

### **Art. 31 - Strumenti**

1. L'Azienda si dota degli strumenti adeguati per effettuare una regolare valutazione degli esiti delle attività svolte e dei servizi erogati. La valutazione ha come finalità il miglioramento continuo e deve essere svolta attraverso il coinvolgimento il più possibile esteso dei lavoratori e dei portatori di interesse.

## **CAPO XI - RESPONSABILITA'**

### **Art. 32 - Risarcimento del danno a terzi**

1. Ferma restando la responsabilità civile e penale degli amministratori e del personale, l'Azienda provvede direttamente, anche per conto degli amministratori e del personale, al risarcimento dei danni a terzi ed al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative per le violazioni afferenti la propria attività istituzionale, salva l'azione di rivalsa nei confronti degli amministratori e del personale a seguito dell'accertamento delle responsabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Azienda è autorizzata a concedere, anche in pendenza di procedimento penale, anticipazioni nonché a transigere le vertenze, senza alcun

pregiudizio per gli interessi degli amministratori e del personale ritenuti responsabili.

**Art. 33 - Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso spese**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, L.R. n. 7/2005 e ss.mm., i casi e le modalità di rimborso delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio degli amministratori dell'A.P.S.P. sono disciplinati dall'art. 86, comma 5, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Su richiesta dell'interessato, l'A.P.S.P. può assumere direttamente e anche nel corso del giudizio, le spese relative alla rappresentanza e difesa di dipendenti e volontari nell'ambito di procedimenti civili, penali e di responsabilità amministrativa in cui essi siano coinvolti per ragioni connesse al mandato o rapporto di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi con le ragioni dell'Amministrazione. In tali casi, l'interessato e l'A.P.S.P. procedono, secondo il comune gradimento, alla nomina del legale e degli eventuali consulenti tecnici. Nel caso di accertamento, all'esito del giudizio, della responsabilità per dolo o colpa grave del richiedente rispetto al fatto contestato, l'A.P.S.P. si rivale nei confronti di quest'ultimo per tutte le spese sostenute ai sensi della presente disposizione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dopo la conclusione del processo, l'A.P.S.P. rimborsa ai dipendenti ed ai volontari, le spese legali e peritali nonché le spese giudiziarie, sostenute dagli stessi per la propria difesa in giudizi penali, civili o di responsabilità amministrativa, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio e che non si siano conclusi con l'accertamento della responsabilità degli stessi per dolo o colpa grave. Gli onorari degli avvocati e dei periti nominati dal dipendente sono rimborsabili in misura non superiore al compenso medio determinato dai decreti emessi ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, con l'inclusione delle spese generali e delle altre voci accessorie riconosciute dalla stessa fonte. Nel caso in cui all'amministrazione o al dipendente spetti il rimborso dalla controparte delle spese legali sostenute, liquidazione delle stesse da parte dell'azienda è subordinata alla previa infruttuosa escussione, da parte del richiedente, del soggetto obbligato. In tal caso, l'erogazione del rimborso è subordinata alla cessione alla A.P.S.P. del credito vantato nei confronti dell'obbligato al pagamento.
4. L'A.P.S.P. può concedere anticipi sulle spese di cui al precedente comma in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il dipendente si impegni a restituire gli anticipi stessi qualora, all'esito del giudizio, non risultino integrate le anzidette condizioni di rimborsabilità ed autorizzino preventivamente gli enti stessi a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad essi spettanti, nei limiti di legge. Il dipendente già cessato dal servizio deve presentare idonea garanzia.
5. Per ciascun grado del giudizio il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.
6. I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Nel caso di una responsabilità amministrativa accertata dall'autorità competente, gli amministratori ed il personale sono tenuti a rimborsare all'ente le anticipazioni.

### **Art. 34 - Assicurazioni**

1. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, l'Azienda provvede a stipulare idonea polizza per l'assicurazione degli Amministratori, del Direttore generale e dei Lavoratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

## **Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 35 - Entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni in materia emesse dalla Regione Trentino Alto Adige, dallo Stato Italiano e dalla Comunità Europea.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

### **Art. 36 - Norma transitoria**

1. Al Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento di organizzazione continuano ad applicarsi le attuali misure in materia di compensi e rimborsi degli Amministratori, di cui alle deliberazioni n. 7, 8 e 9 dd. 19.07.2018.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*